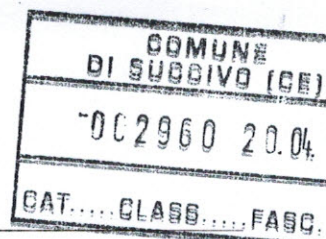




COMUNE di SUCCIVO



OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI di ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO sui CRITERI per la RIPARTIZIONE del FONDO per la PROGETTAZIONE e l'INNOVAZIONE

la DELEGAZIONE TRATTANTE di PARTE PUBBLICA (d.G.C. n. 34 del 19.3.2015)

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 34 del 19.3.2015 la Giunta Comunale dava indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di sottoporre alle OO.SS. una bozza di contratto decentrato integrativo che fissasse le modalità ed i criteri a cui avrebbe dovuto attenersi il successivo regolamento comunale per il riparto dell'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione;
- a seguito di detta deliberazione venivano convocati, con nota di cui al prot. n. 2219 del 25 marzo alla quale era allegata un'ipotesi di contratto, le oo.ss. per la data del 16 aprile 2014;
- in detto incontro le parti sindacali partecipanti non vollero affrontare la discussione sull'ipotesi loro inviata ritenendo la stessa – si legge dal verbale sottoscritto dai partecipanti in pari data – non esaustiva e *"pertanto necessariamente da integrare con una griglia di distribuzione tra le varie figure previste dalla norma da coinvolgere, il tutto preferibilmente sintetizzato in una bozza di regolamento"*;
- anche di fronte alla proposta della delegazione trattante, che sottolineava come contrattare sul regolamento fosse cosa non consentita dalla legge (commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006), di trasmettere, trovato l'accordo sui criteri, in via preventiva la bozza di deliberazione relativa al regolamento per acquisire il contributo delle oo.ss. le stesse ribadivano la propria posizione e dopo quasi due ore di discussione abbandonavano la seduta;

VISTO l'art. 40 comma 3 - *ter* del D.Lgs 165/2001 che dispone che *"Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis."*

CONSIDERATO che:

- la richiesta dei sindacati di voler sostanzialmente contrattare sul regolamento, anziché sui criteri e le modalità a fondamento dello stesso, non è esaudibile, destinata come è a cedere una potestà regolamentare che la legge sottrae alla contrattazione e che in due ore di dibattito le parti sindacali non si sono mosse da detto proposito;
- la ulteriore attesa comporterebbe l'impossibilità di liquidare le risorse finanziarie di cui ai citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 causando danno al comune ed ai dipendenti interessati;
- è, pertanto, opportuno, provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione.

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere alla procedura di cui al citato comma 3-*ter* dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001;

APPROVA

l'allegata ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del contratto collettivo decentrato integrativo sui criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

INVIA

detta ipotesi unitamente alla relativa relazione illustrativa al revisore dei conti per quanto di competenza ai sensi dell'art. 40, comma 3 - *sexies* del D.Lgs 165/2001

Succivo, 20 aprile 2015

dott. Marco Verdicchio

Ing. Michele Punzo

**IPOTESI di ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO del CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO sui CRITERI per la RIPARTIZIONE del FONDO per la
PROGETTAZIONE e l'INNOVAZIONE**

Tutti i riferimenti presenti all'interno del seguente atto al contratto decentrato integrativo (CCDI) devono leggersi come riferiti all'"atto unilaterale"

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006.

Articolo 2 – Quota di fondo da stanziare

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:

- a) entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare;;
- b) complessità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera o lavoro, in correlazione alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

2. Il parametro riferito all'entità dell'opera (PE) è compreso tra 1,00 e 0,80.

3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera (PC) è compreso tra 1,10 e 0,75.

4. L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$2\% \cdot PE \cdot PC = \text{somma da stanziare}$

Articolo 3 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

a) l'incentivo totale è ripartito in due macrofasi:

- 1) progettuale (dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
- 2) esecutiva (dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);

b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;

c) il regolamento individua le percentuali minime e massime di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle due macro fasi (progettazione preliminare, progettazione definitiva, ecc.);

d) spetta al Responsabile del Settore, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione delle percentuali effettive, da applicare in relazione alla tipologia di opera.

2. Il Responsabile del Settore, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:

- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- b) della complessità delle opere.

3. Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In particolare, nel caso di mancato rispetto da parte dei dipendenti incaricati dei tempi previsti per le diverse fasi progettuali o esecutive, senza idonea giustificazione, il regolamento prevede una riduzione dell'incentivo spettante, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

4. Le quote-parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, costituiscono economie.

